

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## In tema di divieto di nova nel giudizio di primo grado e distinzione tra emendatio e mutatio libelli

Nota a [Tribunale di Avezzano, sentenza del 16.01.2017](#)

di **Ilaria DE BARTOLOMEI**

**SOMMARIO:** 1. Fatto - 2. Posizione del tema - 3. Quadro normativo di riferimento - 4. Giurisprudenza di legittimità sul tema - 5. Analisi del caso concreto - 6. Conclusioni

## 1. FATTO

Il Giudice del Tribunale di Avezzano, in data 16 gennaio 2017, con la [sentenza](#) qui esaminata ha statuito che, in sede di memorie ex art. [183](#), sesto comma, n. 1 cpc "la domanda modificata può dirsi ammissibile in quanto la propria fattispecie costitutiva contenga un nucleo fattuale comune a quello della domanda originaria ed i diritti fatti valere con le due domande siano in rapporto di reciproca esclusione". Ciò premesso, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria, invocato dall'attore in sede di memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc, poiché tale contratto contempla un programma negoziale del tutto dissimile da quello proprio del contratto di compravendita. Difettano, dunque, entrambi i requisiti richiesti per l'integrazione del carattere di collegamento fra la domanda modificata e la vicenda sostanziale originariamente dedotta.

## 2. POSIZIONE DEL TEMA

La sentenza che si annota arricchisce il copioso panorama giurisprudenziale sul tema delle c.d. *emendatio e mutatio libelli*.

La dichiarazione di inammissibilità ad opera del Tribunale di Avezzano in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria proposta in sede di memorie ex art. [183](#), sesto comma, n. 1 cpc costituisce il punto di partenza della riflessione che segue.

In linea generale, anteriormente alla sentenza n. [12310 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione](#), dell'anno 2015, con la quale i giudici di legittimità operano un importante revirement in materia, vigeva il consolidato principio secondo cui le uniche modificazioni ammissibili sarebbero state quelle integranti la semplice c.d. "emendatio libelli", ed assolutamente inammissibili, invece, tutte quelle che integravano gli estremi della c.d. "mutatio libelli". Vale a dire, che sino all'intervento giurisprudenziale summenzionato (ed analizzato nelle pagine che seguono), nel corso di giudizio, le uniche modificazioni della domanda introduttiva considerate ammissibili erano quelle che non incidevano né sulla *causa petendi*, né sul *petitum*; ossia quelle che, per ciò che attiene la *causa petendi*, incidevano solo sull'interpretazione e qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e, per ciò che concerne il *petitum*, solamente le modificazioni dirette a meglio quantificarlo per renderlo idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

Al contrario, risultavano assolutamente inammissibili, tutte quelle modificazioni della domanda originariamente dedotta in giudizio attraverso le quali veniva avanzata una pretesa obiettivamente diversa da quella iniziale così da introdurre nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non precedentemente prospettate.

Ebbene, nonostante uno dei dogmi fondanti il processo civile fosse il divieto assoluto di *mutatio libelli*, la prassi applicativa si mostrava notevolmente complessa, tanto da ravvisare molteplici contrasti giurisprudenziali sul punto poiché, ancor prima della sentenza n. [12310 del 2015](#) delle Sezioni Unite, numerosi giudici avevano proceduto con la dichiarazione di ammissibilità di domande che presentavano mutamenti in ordine ai propri elementi identificativi.

Sebbene dunque, l'impostazione giurisprudenziale classica era in linea generale univoca nel ritenere ammissibili solo le modificazioni della domanda che costituivano semplice *emendatio libelli* e non incidevano, pertanto, né sul *petitum*, né sulla *causa petendi*, non mancavano occasioni in cui, in concreto, seppur non contravvenendo esplicitamente a tale principio, si giungesse a ritenere ammissibili anche domande integranti gli estremi della c.d. *emendatio libelli*.

### 3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sulla base della sentenza oggetto d'esame, giacché il Tribunale di Avezzano ha concesso i termini richiesti dalle parti per produrre precisazioni e conclusioni in corso di giudizio, la disposizione normativa di riferimento, da cui risulta doveroso procedere ai fini dell'analisi della *mutatio* ed *emendatio libelli*, è contenuta nell'art. [183](#), sesto comma, n. 1 cpc.

Il dato normativo in questione, rubricato "Prima comparizione delle parti e trattazione della causa", nel comma qui esaminato stabilisce che: "Se richiesto il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni e modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazioni dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria".

All'esito di tale attività, pertanto, il *thema decidendum* risulta delinato in via definitiva.

La portata precettiva della disposizione citata costituisce, dunque, uno degli snodi fondamentali del processo civile, diretta a delineare i margini di ammissibilità della modifica di domande ed eccezioni inizialmente richieste con l'atto introduttivo del giudizio.

Il dibattito giurisprudenziale sul punto è sorto ai fini della definizione dei limiti oltre i quali la domanda eventualmente formulata nei termini dell'articolo di cui sopra, se diversa da quella originariamente dedotta in giudizio potesse ritenersi ammissibile in quanto semplice precisazione o modificazione di quella originaria (c.d. *emendatio libelli*) o, invece, assolutamente inammissibile in quanto totalmente diversa e nuova (c.d. *mutatio libelli*).

### 4. GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' SUL TEMA

Muovendo dalla sentenza annotata è possibile procedere, anche ai fini di una maggiore comprensione di quanto deciso dal Giudice del Tribunale di Avezzano, con l'analisi dell'orientamento giurisprudenziale corrente in tema di modifica della domanda ex art. [183](#), sesto comma, n. 1 cpc, giacché la pronuncia in esame ne costituisce diretta applicazione.

Invero, nel [caso di specie](#), il Giudice del Tribunale di Avezzano richiama espressamente, ai fini della risoluzione del caso sottopostogli, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione del 15 giugno [2015 n. 12310](#),

sentenza che, come precedentemente riferito, ha segnato una inversione di tendenza in merito al tema oggetto di analisi.

Ebbene, le Sezioni Unite con la sentenza n. [12310 del 2015](#) hanno, così, composto il contrasto giurisprudenziale allora vigente in ordine al concreto significato da attribuire alla disposizione di cui all'art. 183 cpc laddove si concede la possibilità di depositare memorie per la modifica della domanda. La Suprema Corte ha, infatti, statuito che la modificazione della domanda ammessa ex art. [183](#) cpc può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, ossia il *petitum* e la *causa petendi*, sempre che la domanda così modificata risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale inizialmente dedotta in giudizio e senza che ciò comporti compromissione delle potenzialità lesive della controparte che si sostanzierebbe in un eccessivo allungamento dei tempi processuali.

In linea generale, la Suprema Corte ha rilevato che in precedenza, tutte le pronunce giurisprudenziali propendevano per l'ammissibilità dell'*emendatio libelli*, ovvero in tutte quelle ipotesi in cui non si incideva né sul *petitum*, né sulla *causa petendi*; mentre, al contrario, riteneva l'inammissibilità della *mutatio libelli*, posta in essere quando veniva avanzata una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria.

Al fine di giungere ad una maggiore presa di coscienza del cambiamento che si prospettava, le [Sezioni Unite](#) hanno operato una distinzione tra le domande di cui all'art. [183](#) cpc, definendole "nuove", "precisate" o "modificate". Sulla base di tale distinzione, le "nuove" avrebbero dovuto considerarsi implicitamente vietate poiché non costituiscono reazione alle operazioni difensive del convenuto, mentre le "precisate" sarebbero state da intendere ammissibili poiché costituiscono precisazioni e puntualizzazioni delle domande iniziali. Con riguardo alle domande "modificate", per comprendere l'effettiva portata della modificazione ammissibile, la Corte ha, così, ritenuto di dover tornare a delimitare il reale ambito del divieto di domande "nuove" desunto in maniera implicita, nel silenzio del legislatore, dall'espressa ammissione di domande che costituiscono conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto.

Pertanto, *"occorre allora prendere atto che possono ritenersi vietate solo domande le cui caratteristiche di "novità" corrispondono a quelle riscontrabili nelle domande espressamente ammesse in deroga ad una inammissibilità implicitamente assunta come principio generale"*.

Ciò posto, nell'intento di differenziarle da quelle "nuove" e pertanto vietate, le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che *"la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate possono essere "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate e, se si vuole, diverse, ma che tuttavia non si aggiungono a quelle iniziali ma al contrario le sostituiscono ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività"*.

Ridurre, pertanto, la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o di diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto significherebbe infatti, contro quanto dispone l'art. [183](#) comma sesto cpc, *"costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale - eventualmente anche*

*grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione- a rinunciare alla domanda già proposta per proporre una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente”.*

## **5. ANALISI DEL CASO CONCRETO**

Il Giudice di Avezzano, preso atto di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la su citata sentenza, nella risoluzione del caso di specie, ai fini della valutazione di ammissibilità, o no, della domanda introdotta ex art. [183](#) sesto comma cpc, applica la nuova definizione di “collegamento” fra la domanda modificata e la vicenda sostanziale posta a fondamento della domanda originaria.

Con riferimento a quanto precisato dalle [Sezioni Unite](#) i termini di questo collegamento richiamano due nozioni: la nozione codicistica di “connessione” fra domanda modificata e vicenda sostanziale posta a fondamento della domanda introduttiva del giudizio, e la nozione di “connessione per alternatività” fra la domanda originaria e quella modificata.

Quanto alla prima forma di collegamento è sufficiente che le domande connesse per titolo abbiano in comune l'accadimento storico che concorre ad integrare la fattispecie costitutiva di ciascun diritto, giacché risulta, nella prassi, assai difficile rinvenire la totale identità dell'intero complesso dei fatti costitutivi di ciascun autonomo diritto. Ragion per cui, statuisce il Giudice di Avezzano, che *“in sede di memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc, dunque, alla parte è data la possibilità di introdurre delle allegazioni nuove e diverse da quelle originarie, modificando così la fattispecie costitutiva e, dunque, la causa petendi invocata, a condizione che il nucleo fattuale resti lo stesso”.*

Quanto alla seconda forma di connessione, vale a dire, quella di connessione per alternatività, questa ricomprende ogni ipotesi di situazioni soggettive per le quali l'esistenza dell'una osta all'esistenza dell'altra, poiché si tratta di connessione fra diritti che sorgono da distinte fattispecie e che si pongono, pertanto, *“ in rapporto di reciproca esclusione perché legati da una relazione di specialità o da una relazione di esclusione”.*

Muovendo da tali premesse, pertanto, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria, invocato dall'attore ex art. [183](#), sesto comma, n. 1 cpc, in difetto di entrambi i requisiti di collegamento propri nel nuovo orientamento giurisprudenziale, poiché costituito da una programma negoziale del tutto difforme da quello proprio del contratto di compravendita, la cui risoluzione veniva richiesta attraverso la proposizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.

## **6. CONCLUSIONI**

Il caso di esame offre uno spunto di approfondimento sul tema della modifica della domanda ex art. [183](#), sesto comma, n. 1 cpc ed, in particolare, sul

revirement operato dalla giurisprudenza di legittimità rispetto al precedente orientamento. Con siffatta interpretazione la Suprema Corte ha così garantito maggiore economia processuale e più ampia stabilità delle decisioni giudiziarie. Dalla [pronuncia del 2015](#) si è venuta, dunque, formando una corrente giurisprudenziale pressochè univoca sul punto, proprio perché nell'esercizio della funzione nomofilattica la Corte intendeva "*riportare a sintesi univoca e manifesta il processo di adeguamento della ermeneutica giuridica al contesto legislativo e culturale in trasformazione*".

Pertanto, l'unico limite alla modifica della domanda, che di fatto rappresenta il vero discrimine fra ammessa *emendatio* e inammissibile *mutatio* è che, tenuto conto dei tre elementi identificativi di ogni domanda giudiziale, rimanga immutato l'originario elemento identificativo soggettivo delle *personae* e che la vicenda sostanziale sia uguale o quantomeno collegata a quella dedotta con la domanda introduttiva del giudizio.